



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 50 del 03/08/2022

OGGETTO: Avv. Castelli Fulvio contro Consorzio di Bonifica 9 Catania – Procedimento pendente innanzi alla Corte Suprema di Cassazione – Accordo Transattivo e rinuncia al ricorso RGn. 7897/2017 - Suprema Corte di Cassazione.

L'anno duemilaventidue il giorno TRE del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania in via Centuripe 1/A – Catania, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Barbagallo Giuseppe, giusta Delibera n. 28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14.01.2021), ha adottato la seguente deliberazione con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

PREMESSO che con le note protocollo 3958 e 3972 del 06/03/2018 lo Studio Legale Giustolisi, già difensore dell'intestato Consorzio, trasmetteva il ricorso incoato dall'Avv. Castelli Fulvio innanzi alla Suprema Corte Cassazione R.Gn. 7897/2017 per ivi sentire pronunciata la cassazione della Sentenza n. 1590/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Catania con la quale veniva rigettata l'impugnativa della Sentenza n. 426/2013 adottata dal giudice di prime cure, che accoglieva la richiesta di annullamento, sostenuta dall'intestato Consorzio, in merito al decreto ingiuntivo n. 1567/2010, ottenendo altresì la condanna alle spese legali, in capo alla parte attrice, per entrambi i procedimenti di primo e secondo grado;

VISTA la delibera n. 11 del 29/03/2018 con la quale veniva conferito incarico allo Studio Legale Giustolisi nella persona dell'Avv. Donatella Giustolisi per la dovuta costituzione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per resistere alle pretese di parte attrice;

VISTA la nota protocollo n. 9796/2020 con la quale si chiedeva, allo studio legale Giustolisi, di recuperare le spese giudiziarie afferenti il contenzioso Castelli Fulvio C/Consorzio di Bonifica 9 Catania definito in favore dell'Ente in primo e secondo grado, giuste sentenze n. 426/2013 e 1590/2017;

PRESO ATTO della nota protocollo n. 7344/2021 con la quale, il legale dell'Ente Avv. Giustolisi Donatella trasmetteva la nota del 27/05/2021 a firma dell'Avv. Castelli Fulvio attraverso la quale significava la sua espressa volontà di presentare a breve una proposta transattiva da sottoporre



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

all'intestato Consorzio.

VISTA la nota protocollo n. 2693/2022 con la quale l'Avv. Giustolisi Donatella trasmetteva la proposta di transazione avanzata in bozza dall'Avv. Catelli Fulvio;

CONSIDERATO che la citata proposta di transazione, pur se meritevole di accoglimento per l'intenzione di definizione bonaria della controversia pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione, non riflette a pieno la volontà dell'amministrazione, che per tanto ha avanzato una contro proposta trasmessa con la nota protocollo n. 6912/2022, ove si chiede il pagamento delle spese giudiziarie statuite nei giudizi di primo e secondo grado per un totale di € 8.218,33;

PRESO ATTO della nota protocollo n. 8815/2022 con la quale l'Avv. Castelli Fulvio esprime perplessità sul quantum, sui termini di esecuzione e sugli effetti della stessa transazione;

VISTA la nota protocollo n. 11311/2022 con la quale il Commissario Straordinario ha ribadito la richiesta del "quantum" dovuto per statuizione giudiziale pari ad € 8.218,33, rimodulando all'uopo i termini di esecuzione del versamento delle rate e l'effetto novativo dell'Atto di transazione allegato alla presente che ne costituisce parte integrante al presente provvedimento;

VISTA la nota prot. 11481/2022, attraverso la quale l'Avv. Castelli Fulvio ha espressamente accettato la proposta commissariale sopra richiamata, come meglio riportata in dettaglio nell'Atto di transazione allegato alla presente che ne costituisce parte integrante formale e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 390 c.p.c. la rinuncia al giudizio pendente innanzi la Corte di Cassazione deve farsi con atto sottoscritto dalla parte;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2021-2023 adottato con delibera consortile n. 27 del 29.04.2021 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 con D.R.S. 814/2021;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28.04.2022 del Commissario Straordinario ed in corso di approvazione dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4;

VISTA la nota prot. n. 115501 dell'03.08.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6,



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

assunta al protocollo dell'Ente al n. 12930 del 03/08/2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/08/2022;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

DELIBERA

DI APPROVARE l'accordo transattivo, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante formale e sostanziale, tra il Consorzio di Bonifica 9 Catania, nella persona del suo legale rappresentante "*pro tempore*" Nicodemo Francesco da una parte, e l'Avv. Fulvio Castelli dall'altra.

DI DARE esecuzione alla transazione oggetto della presente, al pervenire dell'atto di rinuncia da parte dell'Avv. Castelli Fulvio della procedura iscritta al R.G. n. 7897/2017 incoata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, con compensazione delle relative spese legali.

DI AUTORIZZARE il legale rappresentante dell'Ente, in persona del Commissario Straordinario Nicodemo Francesco, alla sottoscrizione dell'atto di rinuncia della richiamata procedura RG n. 7897/2017 pendente in Cassazione con compensazione delle spese legali, unitamente al difensore costituito in giudizio Avvocato Giustolisi Donatella, che rinuncia alla solidarietà professionale.

DI TRASMETTERE l'Atto di Transazione e la documentazione attestante la regolare estinzione del Procedimento Giudiziario tra l'Avv. Castelli Fulvio ed il Consorzio di Bonifica 9 Catania, agli uffici consortili competenti e all'Avv. Giustolisi Donatella difensore della controversia "de quo".

DI DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Barbagallo Giuseppe

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Francesco Nicodemo



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza Interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Dirigente dell'Area Amministrativa *ad interim*
(Dott. Alessandro Diquattro)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Cannarella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 50 del 03/08/2022 è stata pubblicata sul sito informatico Istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziobonifica9ct.it sezione Albo Pretorio dal 03/08/2022 al _____

Catania, li _____

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
(Dott. Emanuele Sciascia)



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017) giusta
Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Consorzio di Bonifica 9 Catania (ex Consorzio di Bonifica dell'Alto Simeto),
con sede a Catania in via Centuripe n°1/a, C.F. e P.IVA 00184540870, in persona del
Commissario Straordinario dott. Francesco Nicodemo, elettivamente domiciliato a
Catania, in via L. Sturzo n. 156, presso lo studio dell'Avv. Donatella Giustolisi

Da una parte

E

L'Avv. Fulvio Castelli, nato ad Acireale (CT), il giorno 30.05.1955 e residente a San
Gregorio in via Adige n. 21, C.F. CST FLV 55E30 A028Q, P. IVA 00716530878 ed
elettivamente domiciliato a Catania in Via Etna n. 205 presso il suo studio

Dall'altra parte

PREMESSO

- che con la delibera della Deputazione amministrativa del giorno 20.06.1991, il
Consorzio di Bonifica 9 Catania (ex Consorzio di Bonifica dell'Alto Simeto) conferiva
all'Avv. Fulvio Castelli l'incarico di impugnare le decisioni nn. 493/02/91, 494/02/91,
495/02/91, 496/02/91 della Commissione Tributaria di II grado di Catania, relative
all'IRPEG per gli anni 1981/82/83; conseguentemente, in data 4 agosto 1997, il
summenzionato professionista emetteva 4 preavvisi di parcella, per un importo
complessivo di lire 28.593.250, oggi € 14.767,18 (Euro quattordicimila
settecentosessantasette/18).

- che, a fronte di tali richieste di pagamento, il Consorzio di bonifica 9 Catania versava
soltanto acconti per un importo complessivo di £. 7.687.200 (settemilioni
seicentottantasettemiladuecento Lire), oggi € 3.970,11 (Euro
tremilanovecentosettanta/11); pertanto, residuava un credito di £. 20.906.050

(ventimilioni novecentoseimilacinquanta Lire), oggi € 10.797,07 (Euro diecimilasettecentonovantasette/07);

- che, pertanto, l'Avv. Fulvio Castelli depositava dinanzi al Pretore di Catania un ricorso per decreto ingiuntivo, in esito al quale veniva reso il decreto ingiuntivo n. 277/98, RG 2266/98, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 18.02.1998, con il quale il Pretore di Catania ingiungeva al Consorzio di Bonifica 9 Catania, di pagare all'Avv. Fulvio Castelli, la somma di £ 20.906.050, oggi € 10.797,07 oltre gli interessi legali;

- che, avverso il summenzionato decreto il Consorzio di Bonifica 9 Catania proponeva opposizione, instaurando un giudizio che si concludeva con la sentenza n. 1000/03 del giorno 20.03.2003, con la quale il Tribunale di Catania I^a Sezione Civile, G.I. in funzione di Giudice Unico Dott. Giuseppe D'Allura, senza contestare l'an debeat, statuiva in ordine al diritto dell'odierno appellante alla pretesa creditoria, rinviando unicamente sul quantum, ovvero sulla determinazione della somma dovuta.

- che, avverso la succitata sentenza, l'avv. Fulvio Castelli proponeva appello, conclusosi con sentenza n. 868 del 26 giugno 2008, con la quale il Collegio confermava la sentenza di prime cure.

- che, sulla base dei parametri e delle indicazioni contenute in entrambe le pronunce, Fulvio Castelli ricalcolava le suddette parcelle per un ammontare complessivo di € 12.707,68 (dodicimila settecentosette/68) da cui detraeva la somma di £ 7.687.200 (settemilioneisecentoottantasettemiladuecento/00), oggi € 3.970,11 (tremilanovecentosettanta/11), già corrisposta dal Consorzio di Bonifica; pertanto, il Consorzio di Bonifica doveva ancora corrispondere all'odierno appellante la somma di € 8.737,57 (Euro ottomila settecentotrentasette/57), per il recupero della quale l'Avv. Fulvio Castelli depositava dinanzi al Tribunale di Catania il ricorso per decreto ingiuntivo; il summenzionato credito veniva riconosciuto con il decreto ingiuntivo n. 1567/2010 emesso il 22.06.2010.

- che, con atto di citazione notificato in data 08.09.2010 il Consorzio di Bonifica 9 di Catania proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1567/2010, emesso il 22.6.2010, dal Tribunale di Catania, con il quale era stato ingiunto il pagamento di € 8.737,57 oltre interessi, spese e compensi.
- che Fulvio Castelli si costituiva in giudizio nei termini di rito rilevando l'infondatezza dell'opposizione, atteso che la somma ingiunta era stata calcolata correttamente secondo i criteri indicati nella sentenza del Tribunale n. 1000/03 dalla quale risultava il credito ingiunto; pertanto chiedeva rigettarsi l'opposizione con vittoria delle spese di lite e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- che il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 426/2013, depositata il giorno 06.02.2013, con la quale il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, applicando il principio della soccombenza per il regolamento delle spese.
- che la summenzionata sentenza veniva impugnata per mezzo dell'atto di appello notificato in data 03.09.2013
- che la summenzionata causa veniva iscritta a ruolo nei termini di rito e prendeva il n. 1163/2013 R.G.
- che il Consorzio di bonifica n. 9 di Catania si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
- che, con ordinanza emessa alla prima udienza, la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, all'udienza del giorno 03.03.2017, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti finali;
- che la Corte d'Appello di Catania, sezione prima civile, decideva la summenzionata controversia con la sentenza n. 1590/2017 del giorno 19.07.2017, pubblicata in data 13.09.2017, con la quale rigettava l'appello proposto, condannando l'appellante alla



refusione delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in € 3.777,00 (tremilasettecentosettantasette/00) oltre accessori, e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidati in € 3.777,00 (tremilasettecentosettantasette/00) oltre interessi legali dalla data della sentenza di appello;

- che la summenzionata sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso notificato al Consorzio in data 05.03.2018, che veniva iscritto a ruolo al numero 7897/2018 R.G.;

- che il summenzionato giudizio è tuttora pendente;

- che, da ultimo, con la PEC del giorno 12.07.2022, il Consorzio richiedeva il pagamento della somma di € 8.218,33 (ottomiladuecentodicotto/33), dovuta in dipendenza delle statuizioni di primo e secondo grado rese a definizione del giudizio nascente dall'opposizione al D.I. n. 1567/2010.

Tutto ciò premesso, le parti dichiarano di transigere la suddetta controversia, a norma dell'art.1965 c.c., alle seguenti condizioni ed ai seguenti patti:

1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente transazione.

2. OGGETTO

Le parti dichiarano espressamente di rinunciare, ad ogni diritto scaturente dalle azioni sopra descritte e comunque oggetto dei giudizi definiti con la presente transazione.

L'Avv. Fulvio Castelli si obbliga ad effettuare il pagamento della somma onnicomprensiva di € 8.218,33 (ottomiladuecentodicotto/33), da corrispondersi in n. 12 rate mensili costanti dell'importo di € 684,86 (seicentoottaquattro/86) da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere da Settembre 2022.

L'Avv. Fulvio Castelli si obbliga a rinunciare al ricorso per Cassazione iscritto al n. 7897/2018 R.G. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 390 c.p.c.; dal canto suo,

il Consorzio di Bonifica si obbliga a rinunciare al controricorso notificato il giorno 28.06.2018 ed iscritto al n. 7897/2018 R.G., con compensazione tra le parti delle spese e dei compensi del giudizio di Cassazione, che resteranno a carico di ciascuna parte.

Le parti, contestualmente alla sottoscrizione della presente transazione, sottoscriveranno un atto di rinuncia al giudizio di Cassazione iscritto al RGR n. 7897/2018 e pendente presso la sezione n. 2 della Cassazione.

3. EFFETTO NOVATIVO

La presente transazione ha effetto novativo a norma dell'art. 1976 c.c., conseguentemente l'eventuale risoluzione della stessa non comporterà la reviviscenza dei diritti scaturenti dagli atti e dai rapporti originari.

4. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, nell'adempimento, nell'esecuzione e/o nella risoluzione della presente scrittura saranno di competenza del Tribunale di Catania.

5. CLAUSOLA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente transazione si fa riferimento alle norme del codice civile in materia.

Catania,

Consorzio di Bonifica 9 di Catania

Avv. Fulvio Castelli

Il Commissario Straordinario

Dott. Francesco Nicodemo

Sottoscrivono il presente atto i Sig. Avv.ti:

Donatella Giustolisi, nata a

, C.F.

con studio a Catania in via Luigi Sturzo n. 156, la quale dichiara espressamente di rinunciare alla solidarietà delle parti per il pagamento degli onorari prevista dall'art. art.13 co.8 della l. 247/2012.

Avv. Donatella Giustolisi

Fulvio Castelli, nato ad Acireale (CT) il giorno 30.5.1955 C.F. CST FLV 55E30 A028Q e con studio a Catania in Via Etnea n. 205, il quale dichiara espressamente di rinunciare alla solidarietà delle parti per il pagamento degli onorari prevista dall'art. art.13 co.8 della l. 247/2012.

Avv. Fulvio Castelli

